

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2017
742/2017/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, PER IL SETTORE IDRICO E PER IL SERVIZIO DI TELECALORE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, e in particolare gli articoli 58, 60 e 61;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo

- 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 febbraio 2015, n. 39, avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;
 - il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
 - il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (di seguito: deliberazione 137/2016/R/com) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 111/2017/R/tlr (di seguito: deliberazione 111/2017/R/tlr);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 141/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 141/2017/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 gennaio 2015, 7/2015/R/idr, recante “Avvio di procedimento per il riparto della tariffa e delle spese di riscossione tra i diversi gestori interessati nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr ed il relativo Allegato A, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/idr, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
 - la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr avente ad oggetto l’“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/idr);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 26 ottobre 2017, 725/2017/R/TLR, recante: “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti il servizio di telecalore (teleriscaldamento e teleraffrescamento)” (di seguito: DCO 725/2017/R/TLR).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 137/2016/R/com e il relativo Allegato A, l’Autorità, integrando la previgente disciplina di separazione contabile per il settore elettrico e del gas, ha introdotto obblighi di separazione contabile per i gestori del SII;
- il comma 1.2 della citata deliberazione ha previsto che:

- le disposizioni contenute nel TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2016, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015;
- esclusivamente per l'esercizio 2016 e 2017, anche i gestori del SII tenuti ad applicare il regime ordinario abbiano la facoltà di predisporre i conti annuali separati secondo il regime semplificato di separazione contabile, a meno che, operando anche nelle attività del settore elettrico e gas, non siano già soggetti al regime ordinario di separazione contabile ai sensi del comma 8.1, del TIUC;
- la semplificazione, di cui al precedente punto, non si applichi ai gestori multiATO;
- esclusivamente per l'esercizio 2016, ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2015, la predisposizione dei conti annuali separati da parte dei gestori del SII sia da considerarsi sperimentale limitatamente alle poste contabili afferenti il settore idrico;
- esclusivamente per l'esercizio 2016 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2015, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento;
- il comma 3.4 della deliberazione 137/2016/R/com ha dato mandato congiunto al Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, al Direttore della Direzione Sistemi Idrici e al Direttore dell'allora Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica, ciascuno per l'ambito di propria competenza, affinché sia definita la procedura informatica relativa al sistema telematico di raccolta per l'acquisizione dei dati di contabilità separata, già oggi disponibile per il settore elettrico e gas, anche per il settore idrico, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'anno 2016 e del 2017, a valle dell'emanazione del TIUC, è proseguita l'attività di analisi e approfondimento da parte degli Uffici dell'Autorità in materia di separazione contabile del settore idrico:
 - con la convocazione di un tavolo tecnico incentrato sulla perimetrazione e definizione delle attività e dei relativi comparti e sulla separazione contabile in ATO;
 - con lo sviluppo del sistema telematico di raccolta per l'acquisizione dei dati di contabilità separata per il suddetto settore;
- durante il medesimo periodo, l'Autorità ha integrato il quadro regolatorio del settore idrico con l'approvazione della deliberazione 665/2017/R/idr - testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) - recante, tra l'altro, la definizione

della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura ed ha effettuato la consultazione in materia di regolazione della qualità tecnica del SII, prospettando l'introduzione di strumenti regolatori volti a favorire il progressivo allineamento del sistema infrastrutturale nazionale ai parametri definiti in ambito europeo e nazionale;

- i menzionati sviluppi regolatori e gli approfondimenti effettuati, in sede di realizzazione del nuovo sistema telematico di raccolta, hanno determinato esigenze, da un lato, di integrazione e semplificazione del processo di separazione contabile delineato dal TIUC per il settore idrico e, dall'altro, di miglioramento della qualità dell'informazione ai fini regolatori da parte dell'Autorità; tali esigenze, hanno altresì comportato la necessità di introdurre, rispetto a quanto previsto originariamente dal TIUC, alcune modifiche al menzionato sistema telematico di raccolta con riferimento ai seguenti aspetti:
 - separazione nelle sole attività delle poste contabili dello stato patrimoniale e delle immobilizzazioni;
 - separazione negli ATO di riferimento delle poste contabili relative alle Altre attività idriche di cui al comma 6.20 del TIUC;
 - separazione negli ATO di riferimento delle poste dello stato patrimoniale;
 - revisione delle modalità di attribuzione delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività del settore idrico e agli ATO in cui operano i gestori del SII;
 - riduzione del numero dei prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni;
 - revisione dei *driver* per l'allocazione dei valori multiATO a ciascuna attività e comparto;
- il processo sopra delineato e le istruzioni operative per la compilazione dei conti annuali separati saranno, comunque, oggetto di illustrazione nel Manuale di contabilità regolatoria pubblicato a cura degli Uffici dell'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento all'individuazione e perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile, nel TIUC l'Autorità non ha previsto la separazione contabile in comparti per l'attività di depurazione, attesa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti funzionali alla predisposizione dei criteri per la definizione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura; la sopracitata tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura è stata successivamente definita dall'Autorità con il menzionato TICSII;
- infine, alcuni gestori del SII che hanno ceduto l'affidamento dei relativi servizi hanno richiesto, all'Autorità, di essere esentati dagli obblighi in materia di separazione contabile attesi i costi elevati necessari per adattare i sistemi contabili per una sola annualità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 111/2017/R/tlr, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di obblighi di separazione contabile e amministrativa per i gestori del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore), funzionale all'esercizio dei poteri di regolazione e dei poteri di controllo attribuiti dal decreto legislativo 102/14 e, più in generale, con la finalità di monitorare l'impatto degli interventi di regolamentazione del settore sui costi sostenuti dai gestori del servizio;
- con il DCO 725/2017/R/tlr, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti dell'Autorità in materia di separazione contabile per il servizio di telecalore e di modifiche necessarie alla disciplina di unbundling, prevista dal TIUC, per tener conto delle specificità del suddetto servizio; il documento per la consultazione ha indicato il terzo trimestre 2018 come termine per la conclusione del procedimento e il 2018 come primo esercizio per l'applicazione delle nuove disposizioni di separazione contabile per il servizio di telecalore;
- l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 257/16, ha previsto che i titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l'autorizzazione alla fornitura di servizi cosiddetti "*Small Scale LNG*"; la fornitura di tali servizi non rientra tra le attività regolate e deve essere svolta in regime di separazione contabile, sulla base di regole stabilite dall'Autorità, al fine di evitare oneri al sistema regolato;
- con la deliberazione 141/2017/R/gas, l'Autorità, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 257/16, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL per il quinto periodo di regolazione prevedendo, tra le altre cose, di approfondire, nel suddetto provvedimento, il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *Small Scale LNG* forniti dai terminali di Gnl, sia al fine di adottare una adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, sia al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall'Autorità nella prospettiva della promozione dell'efficienza, della concorrenza e della tutela del cliente finale;
- nel corso delle raccolte annuali dei conti annuali separati effettuate ai sensi del TIUC, anche sulla base di contributi forniti dagli operatori del settore, sono emerse esigenze di adeguamento della disciplina di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di miglioramento della qualità dell'informazione fornita ai fini regolatori dell'Autorità; tra queste la revisione degli obblighi di invio dei conti annuali separati relativi al bilancio consolidato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la revisione generale della disposizioni in materia di separazione contabile contenute nel TIUC per il settore dell'energia elettrica e del gas e per il settore idrico, nel quale fare confluire, altresì, i procedimenti di cui alla deliberazione 111/2017/R/tlr e alla deliberazione 141/2017/R/gas;
- finalizzare il suddetto procedimento alla revisione, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di miglioramento della qualità dell'informazione fornita ai fini regolatori dell'Autorità, degli obblighi di separazione contabile a carico delle imprese di energia elettrica e gas, tra i quali, quelli relativi alla separazione del bilancio consolidato;
- integrare, nel suddetto procedimento, le disposizioni di separazione contabile per il settore idrico, tenendo conto dei recenti sviluppi nella regolazione tariffaria del settore e nella regolazione della qualità tecnica nonché degli approfondimenti effettuati dagli Uffici dell'Autorità nel corso dello sviluppo del sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati;
- estendere anche al 2017 la fase di sperimentazione della raccolta dei dati di separazione contabile per il settore idrico, al fine di acquisire elementi utili, sulla base dei dati forniti dagli operatori relativi all'esercizio 2016 e 2017, finalizzati a:
 - una più precisa perimetrazione delle attività e dei comparti relativi al suddetto settore, anche alla luce della regolazione della qualità;
 - individuare e definire i comparti afferenti l'attività di depurazione, funzionali all'applicazione del principio "*chi inquina paga*";
 - verificare i *driver* per l'allocazione dei valori multiATO a ciascuna attività e comparto del settore;
 - valutare, più in generale, l'introduzione di modifiche alle fasi di separazione contabile per il settore idrico finalizzate all'attività di approvazione delle predisposizioni tariffarie;
- prevedere, nelle more della revisione delle disposizioni del TIUC, che il processo di separazione contabile individuato nel nuovo sistema telematico di raccolta sia oggetto di illustrazione nel Manuale di contabilità regolatoria pubblicato a cura degli Uffici dell'Autorità;
- prevedere, nelle more della revisione delle disposizioni del TIUC e in un'ottica di semplificazione amministrativa, che:
 - le raccolte dei conti annuali separati, relative agli anni 2016 e 2017 per il settore idrico, siano considerate sperimentali e non rientrino, pertanto, nei procedimenti di approvazione tariffaria;
 - fermo restando quanto previsto dal comma 1.2 della deliberazione 137/2016/R/com, anche per l'esercizio 2017, ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2016, la separazione contabile nelle attività del settore idrico possa essere effettuata con criteri convenzionali di natura *ex*

post, purché documentabili e verificabili ed oggetto di illustrazione nella nota di commento;

- siano esentati dagli obblighi di separazione contabile i gestori affidatari del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che abbiano ceduto l'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2017

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla revisione ed integrazione delle disposizioni dell'Autorità in materia separazione contabile (unbundling) per il settore dell'energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore;
2. di prevedere che, nell'ambito del suddetto procedimento, confluiscono i procedimenti già avviati per l'adozione di specifiche disposizioni di separazione contabile relative al servizio di telecalore e per la separazione dei servizi *Small Scale LNG* forniti dai terminali di Gnl, di cui rispettivamente alla deliberazione 111/2017/R/tlr e alla deliberazione 141/2017/R/gas;
3. di prevedere che il processo di separazione contabile, individuato in esito all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti punti, anche con riferimento agli aspetti inerenti al sistema telematico di raccolta, sia oggetto di illustrazione nel Manuale di contabilità regolatoria pubblicato e aggiornato a cura degli Uffici dell'Autorità, sotto il coordinamento della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling;
4. di prevedere, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dal TIUC, che le raccolte dei conti annuali separati relative agli esercizi 2016 e 2017, relativamente alle attività del settore idrico, siano da considerarsi sperimentali e non rientrino, pertanto, nei procedimenti di approvazione tariffaria;
5. di prevedere che, fermo restando quanto previsto dal comma 1.2 della deliberazione 137/2016/R/com, anche per l'esercizio 2017, ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2016, la separazione contabile nelle attività del settore idrico possa essere effettuata con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili ed oggetto di illustrazione nella nota di commento;
6. di prevedere l'esenzione dagli obblighi di separazione contabile per i gestori affidatari del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che abbiano ceduto l'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2017;
7. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, riunioni tecniche con gli operatori e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
8. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;

9. di fissare, al 31 ottobre 2018, il termine per la conclusione del procedimento;
10. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, in coordinamento con il Direttore della Direzione Sistemi Idrici e con il Direttore della Direzione Calore e Servizi Ambientali dell'Autorità per gli aspetti di loro competenza;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni